REGOLAMENTO (CEE) N. 1459/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1989

relativo ai dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, su taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, punto 4 e l'articolo 243, punto 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4161/87 del Consiglio [1] ha stabilito i dazi di base da prendere in considerazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai fini del calcolo delle varie riduzioni previste dall'atto di adesione;

considerando che, per consentire uno smercio soddisfacente delle produzioni spagnole e portoghesi di funghi secchi, nonché dei frutti di ibisco secco nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è opportuno procedere ad uno smantellamento più rapido di quanto stabilito inizialmente dei dazi doganali applicabili alle suddette produzioni, sempreché queste rispondano, in Spagna e in Portogallo, ai requisiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti indicati in allegato, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo, sempreché rispondano al requisiti previsti all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, sono sospesi al livello dei dazi specificati a fronte di ciascun prodotto fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
ex 0712 30 00	Funghi essiccati, esclusi i funghi coltivati	Spagna 6 Portogallo 6
ex 0712 90 90	Ibisco (altea), secco	Spagna 7